

Direzione: RAGIONERIA GENERALE

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05196 del 06/05/2024

Proposta n. 16205 del 03/05/2024

Oggetto:

Modifiche ed integrazioni alla determina n. G03467 27/03/2024. Approvazione dei moduli per le istanze di richiesta dell'esercizio in autotutela presentate dai contribuenti alla Regione Lazio in materia di tassa automobilistica. Legge 9 agosto 2023, n. 111 "Delega al Governo per la riforma fiscale", D. Lgs 30 dicembre 2023, n.219 "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente", D. Lgs 30 dicembre 2023, n.220 "Disposizioni in materia di contenzioso tributario".

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla determina n. G03467 27/03/2024. Approvazione dei moduli per le istanze di richiesta dell'esercizio in autotutela presentate dai contribuenti alla Regione Lazio in materia di tassa automobilistica. Legge 9 agosto 2023, n. 111 "Delega al Governo per la riforma fiscale"; D. Lgs 30 dicembre 2023, n.219 "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente"; D. Lgs 30 dicembre 2023, n.220 "Disposizioni in materia di contenzioso tributario".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha conferito dalla data del 1/1/1999 alle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale affida la disciplina della tassa automobilistica alle Regioni, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

TENUTO CONTO rispettivamente che:

A) l'art. 1 comma 85 della L.R.n.12/2011, dispone che *"La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche."*;

B) l'art. 1 comma 86 dispone che *"La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85 deve contenere i dati prescritti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)"*.

RICHIAMATO il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto 24 aprile 2024) recante all'oggetto *"Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n.212"*;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018, relativa alla legittimità della diretta iscrizione a ruolo delle posizioni che non risultano essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica e del richiamo, nella medesima sentenza, dell'adozione di tale modulo da parte di altre Regioni anche a statuto ordinario, fra le quali la Regione Lazio con gli artt. 85 e 86 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 12, di cui al punto precedente;

TENUTO CONTO che il recupero della tassa automobilistica deve avvenire nei termini decadenziali previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., concernente *"Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 ss.mm.ii. recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 recante *"Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 12/05/2023 con la quale è stato conferito al dott. MARCO MARAFINI, l'incarico di Direttore della Direzione regionale *"Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio"*;

VISTO che con contratto a tempo pieno e determinato reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023, al Dott. Marco Marafini è stato formalmente conferito il suindicato incarico di Direttore regionale;

VISTO che con il Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”* è stata disposta la modifica dell'allegato “B” del predetto R.R. n. 1/2002, in particolare nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale *“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”* ed è stata disposta la novazione del contratto del Direttore regionale da Direttore della Direzione regionale *“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”* a Direttore della Direzione regionale *“Ragioneria Generale”*;

VISTA la novazione del contratto individuale di lavoro e dell'addendum al contratto (reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023), nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione da Direttore della Direzione regionale *“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”* a Direttore della Direzione regionale *“Ragioneria generale”*, sottoscritta in data 1° febbraio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01400 del 12 febbraio 2024, successivamente modificato con Atto di Organizzazione n. G02254 del 29 febbraio 2024, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo delle strutture organizzative della Direzione regionale Ragioneria Generale, con decorrenza 1° maggio 2024;

CONSIDERATO CHE:

- attraverso l'esercizio dell'autotutela, agendo sui propri provvedimenti, la Regione Lazio – per la materia e competenza della tassa automobilistica - può intervenire, senza ulteriori aggravii dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;
- richiamata la disciplina in vigore fino al 17.01.2024 di cui alla legge n.656/94 e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 37/97 *“Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria”*, relativi alla facoltà della pubblica amministrazione di annullare atti che risultano illegittimi o infondati;
- l'art. 4, lett. h), della L. 9.8.2023, n. 111, ha inteso *“potenziare l'esercizio del potere di autotutela prevedendo l'estensione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei Conti alle sole condotte dolose”*;
- in attuazione di quanto sopra richiamato è stato adottato il D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 attuativo delle nuove regole previste dalla legge delega fiscale in tema di contenzioso tributario e lo stesso è approdato nella Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2024;
- in attuazione di quanto sopra richiamato è stato adottato altresì il D.Lgs. 30.12.2023, n. 219, che a decorrere dal 18.01.2024 ha abrogato con l'art. 2, comma 4, lett. a) e b) la precedente disciplina ed ha individuato nell'ambito della Legge 27.07.2000, n. 212, i casi di esercizio di autotutela obbligatoria (art. 10 quater) e di autotutela facoltativa (art. 10 quinquies);
- **l'autotutela obbligatoria** è consentita nei soli casi tassativamente indicati dalla norma che ne disciplina tempi e modi di attuazione, stabilendo che *“l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali:*
 - a) errore di persona;*
 - b) errore di calcolo;*
 - c) errore sull'individuazione del tributo;*
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;*
 - e) errore sul presupposto d'imposta;*
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;*
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.*

L'obbligo non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'art. 10 quater in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20. e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo;

- **L'autotutela facoltativa**, opera per le materie e casistiche non previste e/o espressamente richiamate nella disciplina dell'autotutela obbligatoria e genera in capo all'Amministrazione, per le relative istanze presentate dal contribuente il potere discrezionale di annullamento totale o parziale dell'atto in ogni altro caso nel quale l'imposizione possa risultare illegittima o priva di fondamento.

La disciplina dell'autotutela facoltativa prevista dall'art 10 quinquies espressamente prevede che *“Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. 2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.”*

- per effetto dell'art. 19, comma 1, lett. g- bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, così come modificato dal D. Lgs n. 220 del 30 dicembre 2023, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti delle sole forme di autotutela obbligatoria entro il termine previsto dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546;
- per effetto dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificato dal dec. Legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023 il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti delle forme dell'autotutela facoltativa entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- la richiesta di autotutela non sospende il termine di impugnazione dell'atto impositivo; Tuttavia, qualora il ricorso sia già stato notificato e depositato in giudizio, l'accoglimento dell'istanza di autotutela va comunicato a cura dell'Area competente in materia di contenzioso tributario, alla Corte di Giustizia Tributaria per gli adempimenti procedurali connessi per cessata materia del contendere.
- in applicazione delle novità normative sopra richiamate, nonché al fine di rendere efficace ed efficiente l'azione amministrativa, la Regione Lazio ha inteso adottare, in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 3 del D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, la seguente disciplina regolamentare:
 1. Al fine di presentare istanze di autotutela obbligatoria ex art. 10- quater del D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, al contribuente è fatto obbligo di utilizzare, a pena di irricevibilità dell'istanza, la modulistica approvata ed allegata alla presente determinazione. La modulistica predisposta, infatti, contiene i dati da fornire, le dichiarazioni da rilasciare, anche in materia di tutela dei dati ex GDPR 679/2016, nonché la documentazione necessaria ai fini istruttori, da allegare all'istanza da parte dell'interessato. L'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e completa della documentazione e delle informazioni richieste;
 2. Le istanze di cui al precedente punto 1) complete e compilate in ogni singola parte, sono definite nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell'Ente. L'Area competente, concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto della istanza in autotutela;
 3. La mancata definizione nei termini di cui al punto 2) per le istanze ricomprese nelle sole ed esclusive fattispecie di cui al punto 1) (istanze ex art. 10- quater del D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023), determina il consolidarsi del silenzio rigetto/rifiuto della domanda di autotutela;
 4. Al fine di presentare istanze in autotutela facoltativa - ex art. 10-quinquies del D.Lgs. n.219 del 30 dicembre 2023, al contribuente è fatto obbligo di utilizzare, a pena di irricevibilità dell'istanza, la modulistica approvata ed allegata alla presente e per le sole fattispecie ivi contemplate. La modulistica predisposta, infatti, contiene i dati da fornire, le dichiarazioni da rilasciare, anche in materia di tutela dei dati ex GDPR 679/2016, nonché la documentazione da allegare all'istanza da parte dell'interessato, necessaria ai fini istruttori. L'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e completa della

documentazione e delle informazioni richieste;

5. Le istanze di cui al precedente punto 4) complete di ogni singola parte e per le sole fattispecie ivi contemplate, devono essere definite nel termine di 120 giorni dal ricevimento delle stesse; L'Area deve concludere il procedimento amministrativo entro 120 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto della domanda di autotutela. La mancata definizione della istanza (ex 10-quinquies) non determina il consolidarsi del silenzio rigetto/rifiuto della domanda di autotutela;
6. Avverso il provvedimento di diniego di cui ai punti 2) e 4) emesso dalle strutture regionali indicate, il contribuente potrà presentare ricorso, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 220 del 20 dicembre 2023 integrativo/modificativo del D.Lgs. n.546/92;
7. Avverso il provvedimento di silenzio rigetto/rifiuto di cui al solo punto 3) del determinativo, il contribuente potrà presentare ricorso, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 220 del 20 dicembre 2023 integrativo/modificativo del D.Lgs. n.546/92;

Tanto premesso,

DETERMINA

- che quanto richiamato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che in applicazione delle novità normative sopra richiamate, nonché al fine di rendere efficace ed efficiente l'azione amministrativa, la Regione Lazio ha inteso adottare, in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 3 del D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, la seguente disciplina regolamentare:
 1. Al fine di presentare istanze di **autotutela obbligatoria ex art. 10- quater del D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023**, al contribuente è fatto obbligo di utilizzare, a pena di irricevibilità dell'istanza, la modulistica approvata ed allegata alla presente determinazione. La modulistica predisposta, infatti, contiene i dati da fornire, le dichiarazioni da rilasciare, anche in materia di tutela dei dati ex GDPR 679/2016, nonché la documentazione necessaria ai fini istruttori, da allegare all'istanza da parte dell'interessato. L'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e completa della documentazione e delle informazioni richieste;
 2. Le istanze di cui al precedente punto 1) complete e compilate in ogni singola parte, sono definite nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell'Ente. L'Area competente, concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto della istanza in autotutela;
 3. La mancata definizione nei termini di cui al punto 2) per le istanze ricomprese nelle sole ed esclusive fattispecie di cui al punto 1), **determina** il consolidarsi del silenzio rigetto/rifiuto della domanda di autotutela;
 4. Al fine di presentare istanze in **autotutela facoltativa - ex art. 10-quinquies del D.Lgs. n.219 del 30 dicembre 2023**, al contribuente è fatto obbligo di utilizzare, a pena di irricevibilità dell'istanza, la modulistica approvata ed allegata alla presente e per le sole fattispecie ivi contemplate. La modulistica predisposta, infatti, contiene i dati da fornire, le dichiarazioni da rilasciare, anche in materia di tutela dei dati ex GDPR 679/2016, nonché la documentazione da allegare all'istanza da parte dell'interessato, necessaria ai fini istruttori. L'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e completa della documentazione e delle informazioni richieste;
 5. Le istanze di cui al precedente punto 4) complete di ogni singola parte e per le sole fattispecie ivi contemplate, devono essere definite nel termine di 120 giorni dal ricevimento delle stesse. L'Area deve concludere il procedimento amministrativo entro 120 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto della domanda di autotutela. La mancata definizione della istanza (ex 10-quinquies) **non determina** il consolidarsi del silenzio rigetto/rifiuto della domanda di autotutela;

6. Avverso il provvedimento di **diniego** di cui ai punti 2) e 4) emesso dalle strutture regionali indicate, il contribuente potrà presentare ricorso, secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 220 del 20 dicembre 2023 integrativo/modificativo del D.Lgs. n.546/92;
7. Avverso il provvedimento di silenzio rigetto/rifiuto di cui al solo punto 3) del determinativo, il contribuente potrà presentare ricorso, secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 220 del 20 dicembre 2023 integrativo/modificativo del D.lgs. n.546/92;

- di pubblicare la presente determinazione sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Direttore
Marco Marafini